

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1488)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

e dal **Ministro per l'Ecologia**

(ZANONE)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

e col **Ministro della Sanità**

(DEGAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1985

Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1985, n. 463,
recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni
di eutrofizzazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il ricorso ad un provvedimento d'urgenza per la riduzione del contenuto di fosforo nei prodotti detergenti sintetici, finalizzato al contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione dei corpi idrici (in particolare laghi e acque costiere), è reso necessario dal fatto che se si vogliono ottenere risultati in tempi brevi e senza rischi per gli aspetti igienico-sanitari ed ambientali occorre per tempo assegnare precisi compiti ai Ministeri competenti per la individuazione dei sostituti impiegabili e stabilire un ragionevole lasso di tempo per la programmazione e per l'attuazione, da parte degli operatori economici, delle conseguenti decisioni di natura industriale e commerciale.

I problemi di maggiore rilevanza relativi all'inquinamento delle acque costiere italiane possono essere ricondotti essenzialmente a due: quello dovuto ai microrganismi patogeni e quello da composti eutrofizzanti.

Queste conoscenze sono state acquisite nel corso di indagini condotte in aree particolari; manca tuttavia, al momento, un quadro organico e complessivo che presenti anche il requisito della attualità.

In proposito sono in corso tentativi per formulare tale quadro complessivo (indagine IRSA-CNR sull'inquinamento costiero, che dovrebbe concludersi entro il 1985) ma le difficoltà incontrate a livello di acquisizione di dati e informazioni risultano in alcuni casi insormontabili.

In queste condizioni, e limitatamente allo stato trofico delle acque costiere, le uniche possibilità di formulare una visione complessiva delle situazioni si riferiscono al quadro tracciato verso la fine del decennio scorso che, per memoria, può essere riassunto nei termini che seguono.

Costa tirrenica. — Nessuna indicazione di fatti riconducibili a fenomeni di eutrofizzazione viene data per l'arco ligure, sia nel tratto a ovest di Genova che in quello ad

est ed oltre, fino alla foce dell'Arno, ove sono state invece segnalate episodiche fioriture algali. Più a sud, da Piombino alla foce dell'Ombrone e fino a Civitavecchia, le condizioni migliorano, non verificandosi più alcun evidente fenomeno di eutrofizzazione. Alla foce del Tevere si ha un netto aumento nelle acque costiere di sali nutritivi e, di conseguenza, della clorofilla, che raggiunge concentrazioni fino a diverse decine di microrganismi per litro. Il fenomeno risulta tuttavia piuttosto contenuto, con fioriture occasionali e limitate.

Per il Golfo di Napoli si segnalano due sottosistemi: uno di acque aperte, con caratteristiche oligotrofiche, essenzialmente influenzato dall'avvicinarsi stagionali di masse d'acqua di origine esterna; l'altro, litorale, in cui hanno luogo pronunciati fenomeni di eutrofizzazione, determinati dagli apporti di quasi tutto l'arco costiero. Nonostante questa situazione, nelle acque del Golfo di Napoli non si verifica alcuna marcata ed appariscente colorazione delle acque.

Per quanto riguarda le coste tirreniche calabresi non vengono segnalate fioriture algali di rilievo.

Passando alle isole, sia la costa orientale che quella occidentale della Sardegna risultano indenni da episodi di eutrofizzazione.

Per la Sicilia, invece, a partire dal 1969 le acque della costa nord-occidentale, fra Capo Calavà e Capo Rasocolmo, sono sede di intense fioriture algali dovute allo sviluppo di organismi piuttosto rari o del tutto assenti nelle normali fitocenosi planctoniche locali. Casi di eutrofizzazione, segnalati nel Golfo di Palermo, risultano invece assenti in corrispondenza di Messina.

Costa jonica e Canale di Sicilia. — La rada di Augusta e le acque circostanti sono sede di episodi di eutrofizzazione di una certa gravità, così come a sud del porto di Catania ed in corrispondenza di Gela. Nel Golfo di Taranto esistono, fin dal 1930, indicazioni di casi di « mare rosso », che interes-

sano particolarmente il Mar Piccolo soprattutto nei mesi di luglio e agosto.

Costa adriatica. — Segnalazioni di fioriture algali nei mesi di giugno, luglio ed agosto si hanno per il litorale di Brindisi ed il Golfo di Manfredonia. Anche per le coste molisane, in particolare alla foce del Biferno, sono riportate indicazioni relative a proliferazioni abnormi di alghe verificatesi a partire dagli anni '70.

Fatti definiti di « mare sporco », dovuti prevalentemente a Diatomee sono peraltro noti per le acque litorali marchigiane e casi di « mare rosso » per fioriture di Dinoflagellati hanno interessato anche ampi tratti della costa abruzzese.

Per quanto riguarda le acque costiere dell'Emilia-Romagna, invece, per almeno un centinaio di chilometri a sud del Delta padano è in atto il più grave fenomeno di eutrofizzazione marina mai rilevato nell'intero bacino del Mediterraneo.

A partire dal 1976 questo fenomeno è andato assumendo connotati di cronicità sempre più marcati, con fioriture algali che in parecchi casi hanno raggiunto intensità che trovano pochi confronti nella letteratura internazionale.

A nord del Delta del Po il fenomeno si attenua notevolmente, con l'inclusione del Golfo di Trieste, per il quale viene peraltro segnalata una condizione « pesante dal punto di vista ecologico » in corrispondenza della città.

Questo quadro, come precisato, si riferisce alla fine dello scorso decennio, ma in larga misura può essere considerato valido ancora oggi.

Le varianti che, rispetto ad esso, si sono presentate negli ultimi quattro-cinque anni riguardano in particolar modo l'Adriatico settentrionale e consistono sostanzialmente in una graduale espansione dell'area in cui si verificano le fioriture algali. Sono del novembre 1984 gli episodi registrati nelle acque aperte antistanti il lido di Venezia e casi di comparsa di biomasse algali ad altissima densità (fino a 450 mg/m³ di clorofilla, valore questo estremamente elevato se si considera che un'acqua è considerata già

eutrofizzata a partire da 10 mg/m³ di clorofilla) sono stati riscontrati negli stessi mesi nelle acque delle Marche in corrispondenza di Pesaro, Fano, Falconara ed Ancona.

Per quanto attiene i fenomeni di eutrofizzazione dell'Adriatico settentrionale, entrando più nello specifico, le indagini condotte per circa un decennio lungo le coste del Veneto, dell'Emilia-Romagna e delle Marche, particolarmente nell'ambito del progetto finalizzato del C.N.R. « Promozione della qualità dell'ambiente », hanno consentito di stabilire tre presupposti sufficientemente attendibili sui quali impostare, nell'attuale fase di emergenza, un primo intervento di risanamento.

Il primo presupposto riguarda il fattore causale dell'eutrofizzazione, che è stato individuato principalmente nel fosforo.

Su un totale di 3.922 campioni esaminati nel periodo 1977-1980 questo elemento è risultato infatti determinante nell'85 per cento dei casi. Nel restante 15 per cento è invece l'azoto ad assumere il ruolo di fattore potenziale di eutrofizzazione.

Il secondo presupposto si identifica con la scelta di intervenire comunque ed in tutti i casi sul fosforo, operata in base a considerazioni tecniche ed economiche secondo le quali un intervento sul fosforo è possibile mentre sull'azoto è, al presente, improponibile.

Il terzo presupposto, che discende direttamente dai due precedenti e che costituisce la fondamentale premessa tecnico-scientifica alla base del presente provvedimento di urgenza per l'ulteriore riduzione del tenore di fosforo nei detersivi, consiste nel fatto che, tra le diverse fonti di generazione del fosforo, questa è la più facilmente controllabile nel breve periodo.

Altri tipi di interventi, di efficacia paragonabile in termini di riduzione dei carichi di fosforo immessi nei corpi idrici, relativi soprattutto ai settori agricolo, zootecnico e della depurazione degli scarichi civili, ma che comportano necessariamente sia una profonda revisione che un rilevante rifinanziamento della normativa vigente a tutela delle acque dall'inquinamento (dell'ordine dei 15.000 miliardi di lire a costi 1985, secondo quanto risulta dalle previsioni dei

piani o dei primi programmi regionali di risanamento idrico), non potranno invece esplicare effetti positivi se non in tempi assai più lunghi.

Con il provvedimento proposto, la cui fattibilità è stata accertata attraverso una verifica dell'attuale stato della tecnologia per quanto riguarda la formulazione e la produzione dei detersivi sintetici, viene avviata una manovra che, grazie all'impiego della decretazione di urgenza, è in grado di arretrare, nel breve periodo, una prima non trascurabile riduzione della percentuale di fosforo nei detersivi, mantenuta nei limiti realizzabili senza recare innovazioni nella tipologia e nella quantità di sostanze alternative di cui è attualmente ammesso l'impiego. Nel contempo viene messa in opera, a scadenza ravvicinata, la procedura necessaria a consentire — mediante la revisione della vigente disciplina di impiego dei sostituenti del fosforo — il successivo passaggio, nel corso del 1986, all'obbligo di predisporre dei detersivi sintetici per bucato con una percentuale di fosforo non superiore al 2,5 per cento. Per effetto di queste misure si dovrebbe conseguire, al massimo entro il febbraio 1987, una riduzione dell'apporto di fosforo da detersivi pari a circa 11.000 tonnellate annue, con una diminuzione, rispetto ai valori attuali, del 40 per cento (vedi tabella), senza peggiorarne le proprietà lavanti e senza alcun danno per i tessuti e per le macchine lavatrici.

Occorre ancora sottolineare che tali risultati alle scadenze indicate non sarebbero raggiungibili senza il ricorso al decreto-legge; ciò per la facilmente intuibile necessità che le nuove prescrizioni sull'impiego del fosforo siano rese operative solo dopo un adeguato intervallo temporale dalla loro entrata in vigore, indispensabile per consentire alle imprese l'adeguamento del sistema produttivo.

Mentre l'articolo 1 prevede la prima fase di riduzione del fosforo in tutti i tipi di detersivi sintetici, l'articolo 2 regola le modalità combinate di nuova disciplina dei sostituenti e di ulteriore riduzione, per i detersivi da bucato, al 2,50 per cento. Per entrambe le fasi i due articoli prevedono adeguati periodi di tolleranza per l'avvio della nuova produzione e per lo smaltimento delle scorte.

L'articolo 3 detta le modalità con cui si provvede alla vigilanza sulla applicazione delle nuove norme, riproducendo le soluzioni accolte nei precedenti provvedimenti legislativi su questa stessa materia.

L'articolo 4, infine, statuisce sulle sanzioni che, pur restando di natura pecuniaria, si collocano nella sede penale in coerenza con il valore primario degli interessi tutelati e si articolano su tre livelli che assicurano le opportune graduazioni in rapporto alla gravità delle violazioni. Il carattere sanzionatorio è altresì rafforzato dalla previsione della pubblicazione delle sentenze.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETERSIVI VENDUTI IN ITALIA

(Domestici e Comunità)

(Quantità riferita al 1983 - Composizione riferita al 1984)

Prodotti	t.	% P	P t	TTF t
1) Detersivi per bucato (mano + macchina)	436.000	5.0	21.800	87.200
2) Polveri tessuti delicati (mano + macch.)	26.000	4.0	1.040	4.160
3) Polveri piatti mano	48.800	2.3	1.122	4.490
4) Detersivi lavastoviglie	25.500	8.2	2.091	8.364
5) Pulizie gen. (polv. + liq.)	122.500	0.6	735	2.940
6) Abrasivi (liq. + polv.)	79.000	0.5	395	1.580
7) Detersivi piatti a mano liq.	217.000	0.0	—	—
8) Liquidi tessuti delicati	12.000	0.0	—	—
<i>Totale</i>	966.800	—	27.183	108.734

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È approvato il decreto-legge 9 settembre 1985, n. 463, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.

Decreto-legge 9 settembre 1985, n. 463, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1985.

Provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che il fenomeno di eutrofizzazione delle acque desta gravi preoccupazioni, anche per le sue implicazioni sociali ed economiche, nelle zone che finora risultano essere fortemente colpite, e che occorre pertanto adottare le misure atte a rimuovere le cause in modo da avviare in tempi brevi la soluzione del problema;

Ritenuta, in tale contesto, la straordinaria necessità ed urgenza di dettare nuove disposizioni per il contenimento, nel più breve tempo possibile, dell'impiego di fosforo e dei suoi composti nella produzione di detersivi sintetici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'ecologia, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Sono vietate la produzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione e l'immissione in commercio di detersivi sintetici di cui all'articolo 1 della legge 26 aprile 1983, n. 136, destinati al lavaggio di indumenti o stoviglie, aventi un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, in concentrazioni superiori ai limiti sottoelencati:

- 4,50 per cento per i detersivi da bucato in macchina lavatrice;
- 4,00 per cento per i detersivi da bucato a mano e per comunità;
- 6,00 per cento per i detersivi da lavastoviglie;
- 2,00 per cento per i detersivi per piatti a mano.

2. La produzione e l'introduzione nel territorio dello Stato di detergenti sintetici di cui al precedente comma 1, con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, consentito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e superiore ai limiti anzidetti, sono permesse sino al 31 ottobre 1985.

3. La detenzione e l'immissione in commercio dei detergenti sintetici, con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, consentito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e superiore ai limiti indicati al comma 1, sono consentite sino al 31 marzo 1986.

Art. 2.

1. Entro il 31 dicembre 1985 saranno individuate le sostanze che possono essere ammesse nella produzione dei detergenti, di cui all'articolo precedente, in sostituzione dei composti di fosforo, per esplicitare nell'impiego dei detersivi azione analoga a quella del fosforo.

2. L'individuazione è fatta con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per l'ecologia, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

3. Per l'acquisizione di elementi di valutazione in ordine alle esigenze tecnico-produttive ed ai riflessi sanitari ed ambientali dell'impiego delle sostanze sostitutive sono sentite le associazioni di categoria dei produttori di detergenti sintetici.

4. Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni da osservare per l'impiego delle sostanze ammesse ed il confezionamento dei prodotti.

5. A decorrere dal 1° settembre 1986 sono vietate la produzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione e l'immissione in commercio di detergenti sintetici per bucato aventi un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, superiore al 2,50 per cento.

6. La detenzione e l'immissione in commercio dei detergenti sintetici per bucato con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, superiore a quello stabilito nel precedente comma 5, ma contenuto nei limiti massimi indicati al comma 1 del precedente articolo, sono consentite per ulteriori sei mesi.

Art. 3.

Alla vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nei modi indicati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, e dall'articolo 6 della legge 26 aprile 1983, n. 136.

Art. 4.

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto sono punite, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 5.000.000 a lire 50.000.000.

2. L'inosservanza delle condizioni da osservare nel confezionamento dei prodotti, stabilite dal comma 4 dell'articolo 2, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punibile con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

3. Sono puniti con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 20.000.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, e nell'articolo 2, comma 6, del presente decreto.

4. La condanna per taluna delle violazioni previste nei precedenti commi importa la pubblicazione della sentenza.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1985.

COSSIGA

CRAXI — ZANONE — MARTINAZZOLI —
ALTISSIMO — DEGAN

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI